

## REGOLAMENTO (CE) N. 827/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.
- (2) Per garantire la conformità con il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 stabilisce che, se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, supera, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre a 1 milione di tonnellate il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.
- (3) Ai fini dell'applicazione del principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, occorre completare il sistema di sorveglianza per valutare i quantitativi di sottoprodotti predisposto dal regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) È inoltre necessario precisare il metodo di calcolo che sarà adottato dalla Commissione nell'ambito del sistema di sorveglianza e predisporre una procedura intesa a fissare il coefficiente di riduzione per i quantitativi di

sottoprodotti destinati al consumo umano o animale da applicare per ciascun contratto in caso di superamento del massimale di 1 milione di tonnellate. A tale riguardo il tenore di proteine pure costituisce il criterio determinante per definire il metodo di calcolo.

- (5) Per garantire che non venga superata la quantità massima di sottoprodotti che può essere destinata al consumo umano e animale, è necessario esigere che, allo svincolamento della cauzione costituita dal collettore o dal primo trasformatore, sia fornita prova dello smaltimento delle quantità di sottoprodotti destinati al mercato non alimentare.
- (6) Per consentire un controllo efficace del rispetto dell'obbligo di non superare il massimale di 1 milione di tonnellate, occorre stabilire un termine ultimo per lo smaltimento delle quantità di sottoprodotti destinati al mercato non alimentare.
- (7) D'altro canto, la nuova normativa relativa al sostegno allo sviluppo rurale, adottata nel 1999, non vieta più esplicitamente gli aiuti agroambientali per le superfici che beneficiano del regime comunitario di ritiro dalla produzione delle terre utilizzate per la produzione non alimentare. Per motivi di coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni che vietano il cumulo con altri regimi di sostegno comunitario.
- (8) Poiché il memorandum d'intesa suddetto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nel 1993, gli operatori sono tenuti a conoscere le disposizioni a partire da tale data. Considerato il rischio di superamento del massimale di 1 milione di tonnellate per la campagna 2000/2001, occorre prevedere la possibilità di applicare le misure riprese in tale regolamento a tutti i contratti conclusi a titolo della campagna 2000/2001.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.